

	NASPI	ASDI	DIS-COLL	CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
<u>Destinatari</u>	E' riconosciuta ai lavoratori assunti con rapporto di lavoro subordinato, per gli eventi di <u>disoccupazione involontaria</u> nonché nei casi dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale di cui all'art. 7 della L. n. 604/66.	E' riconosciuta ai lavoratori percettori della NASPI che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata, entro il 31/12/2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.	E' riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto.	E' riconosciuto al lavoratore in stato di disoccupazione il diritto di ricevere un servizio di assistenza per la ricerca di lavoro attraverso il "contratto di ricollocazione".
<u>Decorrenza</u>	1 maggio 2015	(Sperimentale) 1 maggio 2015	(Sperimentale) 1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2015	(Sperimentale) Anno 2015
<u>Requisiti</u>	- essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs n. 181/00; - far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione; - far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.	adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.	- essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs n. 181/00; - far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dall'1 gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro; - far valere, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro, 1 mese di contribuzione o un rapporto di collaborazione di almeno 1 mese, con reddito pari alla metà dell'importo che dà diritto ad 1 mese di contribuzione.	esecuzione della procedura di definizione del profilo professionale di occupazionalità.

	NASPI	ASDI	DIS-COLL	CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
<u>Durata</u>	- numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (massimo 24 mesi) <u>A regime 1 gennaio 2017</u> - la durata della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane (massimo 18 mesi).	erogato per una durata massima di 6 mesi.	- numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro; - non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.	fino alla perdita dello stato di disoccupazione.
<u>Importo</u>	- è pari al 75% del reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195€, più il 25% in caso di eccedenza. Non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di 1300€; - riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione.	- il 75% dell'ultimo trattamento percepito ai fini della NASPI e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale; - incremento per gli eventuali carichi familiari del lavoratore.	- è pari al 75% del reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195€, più il 25% in caso di eccedenza. Non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1300€. - riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione	- è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità ("dote individuale di ricollocazione"); - è condizionato all'avvenuta ricollocazione.

	NASPI	ASDI	DIS-COLL	CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
<u>Finanziamento</u>	si applicano le norme già operanti in materia di ASpl in quanto compatibili.	- istituzione di un fondo la cui dotazione è pari a 200 milioni di euro per il 2015 e ad euro 200 milioni per il 2016; - per gli anni successivi si provvederà con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi.	- le risorse finanziarie già previste per il finanziamento delle tutele riconosciute ai collaboratori coordinati e continuativi; - per gli anni successivi al 2015 si provvederà con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi.	per l'anno 2015 è pari a 32 milioni di euro;
<u>Specificità</u>	<u>“Regole di condizionalità”</u> Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, co. 3, della L. n. 183/14, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpl alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.	<u>“Decreto di natura non regolamentare”</u> Con decreto, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge verranno definiti, tra gli altri: a) i criteri per determinare la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE; b) criteri di priorità nell'accesso; c) le caratteristiche del progetto personalizzato.	<u>“Regole di condizionalità”</u> Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, co. 3, della L. n. 183/14, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.	<u>“Contenuti contratto di ricollocazione”</u> a) assistenza appropriata nella ricerca di nuova occupazione; b) proposte dal soggetto accreditato; c) ricerca, addestramento e riqualificazione. Il lavoratore decade dalla dote individuale nel caso di perdita dei requisiti di cui alle lettere b) e c).